

CAMERA DEI DEPUTATI N. 153

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARIOSTO, GRASSI CANDIDO, BONFANTINI, ZAGARI, ARATA, ZANFAGNINI,
CASTELLARIN, GIAVI, CAVINATO, CALAMANDREI, BERTINELLI, FIETTA,
MATTEOTTI MATTEO, CALOSSO**

annunziata il 29 ottobre 1948

Istituzione del Ministero dell'assistenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ordinamenti legislativi e nei pratici indirizzi degli odierni Stati democratici va assumendo sempre maggior rilievo la protezione sociale, intesa quale complesso di attività assistenziali svolte, mediante organi ed istituti all'uopo predisposti, per realizzare la sicurezza sociale, prevenendo le cause d'insicurezza ed eliminandone od attenuandone gli effetti. Queste attività assistenziali sono determinate da principi di solidarietà e di giustizia sociale, che impongono di assicurare a tutti i cittadini un livello minimo di vita. A questi principi fondamentali si associano, come motivi determinanti, esigenze di tutela dell'ordine sociale e di sviluppo fisico e morale della collettività.

Anche in Italia le attività di protezione sociale hanno assunto negli ultimi anni un notevole sviluppo. Oltre ai servizi di vigilanza igienica e assistenza sanitaria, attuati dalle provincie, dai comuni e dagli istituti ospedalieri, e controllati dall'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, oltre ai servizi di previdenza sociale, si svolgono oggi numerose altre attività assistenziali, dirette e controllate da svariati organismi statali e parastatali.

Fra tutte prevalgono per numero ed importanza quelle alle quali soprintende il Ministero dell'interno. L'accentramento della direzione di tali attività nel Ministero dell'interno è determinata, non da ragioni di specifica competenza, ma da un erroneo criterio tradizionale, in base al quale, insistendosi in

un concetto ormai superato in tutti i paesi civili, si continua a vedere nell'assistenza un semplice strumento di lotta contro la mendicizia e di difesa dell'ordine pubblico, e perciò uno strumento al servizio del potere di polizia.

Altre importanti attività assistenziali dipendono dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero di grazia e giustizia, dal Ministero dell'Africa italiana e da altri Ministeri.

Altre attività sono svolte da grandi enti parastatali di carattere nazionale, tra i quali l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, l'Ente nazionale per l'assistenza dei lavoratori, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Dall'esame dei relativi bilanci risulta chiaramente che la spesa erogata annualmente dai Ministeri, dagli uffici dipendenti e dai vari enti per servizi assistenziali supera in complesso 100 miliardi di lire.

Tuttavia una continua esperienza dimostra che l'ordinamento assistenziale italiano, pur disponendo di mezzi cospicui, non dà quei risultati che sarebbero necessari per assicurare praticamente ad ogni cittadino bisognoso, in rispondenza e in proporzione dell'effettivo bisogno, le prestazioni dovute gli in forza all'articolo 38 della Costituzione. Ciò accade in via principale perché tale ordinamento, formato si gradualmente con un sistema che si può

dire frammentario, manca di un indirizzo unitario. La funzione di direzione e di controllo dei vari servizi rientranti nell'orbita della protezione sociale è frazionata in tante distinte attività, esercitate da disparati uffici od enti. Viene così a mancare il necessario coordinamento tra i vari organi assistenziali, in quanto questi ricevono le direttive da vari Ministeri e da vari uffici dei singoli Ministeri, in base a criteri spesso difformi e contrastanti.

Perché i servizi di protezione sociale abbiano a svolgersi con un indirizzo organico e sistematico e con un rendimento adeguato al fabbisogno, è indispensabile che le direttive in questa materia emanino da un organo centrale unitario di direzione, di studio, di controllo e di coordinamento e che da questo organo si irradiino, attraverso appositi organi periferici, per tutto il territorio dello Stato.

A tale unificazione tende la presente proposta di legge. Occorre però rilevare che, in base ad un opportuno criterio di gradualità, dall'unificazione resterebbero per ora escluse le attività rientranti nella sfera di competenza dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e quelle relative ai servizi di previdenza sociale. Il provvedimento, dunque, si limita ai servizi di assistenza sociale in senso stretto, e cioè ai servizi di assistenza economica, educativa e morale.

La proposta di legge consta di 29 articoli, distribuiti in sei capi.

Con l'articolo 1 viene istituito un apposito Ministero dell'assistenza sociale, investito di larghi compiti di vigilanza, integrazione, coordinamento e riforma.

Con l'articolo 2 sono trasferiti al nuovo Ministero le attribuzioni e i poteri sinora spettanti in materia assistenziale ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dell'Africa italiana. Al Ministero dell'assistenza sociale sono inoltre trasferiti con lo stesso articolo 2 i compiti di direzione e controllo del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati, o esposti all'abbandono. Lo stesso Ministero è investito, sempre in forza dell'articolo 2, dei poteri di vigilanza e di controllo sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e su tutti gli altri enti pubblici, di carattere nazionale, che abbiano fini di assistenza sociale.

Nell'esercizio dei suoi larghi compiti di controllo e di coordinamento, il nuovo organo unitario sarebbe tenuto a rispettare l'autonomia istituzionale ed amministrativa dei sin-

goli enti ed istituti, giacché la funzione di coordinamento non importa la facoltà di assorbire gli istituti da coordinare, o di menomarne l'autonomia con disposizioni contrarie ai rispettivi statuti.

Seguendo il sistema adottato in quei paesi nei quali la direzione delle attività assistenziali è da tempo unificata, il disegno di legge assicura al Ministero dell'assistenza sociale la collaborazione di un apposito organo consultivo, composto di elementi tecnici specializzati. È infatti istituito con l'articolo 3 un Consiglio superiore dell'assistenza sociale, composto di rappresentanti del Senato e della Camera dei Deputati e del Consiglio superiore di sanità pubblica, di membri di diritto, designati in ragione del loro ufficio, e di persone particolarmente esperte nelle materie attinenti all'assistenza sociale e al servizio sociale. Il Consiglio superiore ha funzioni prevalentemente consultive. In certi casi, anzi, il suo parere è obbligatorio. Inoltre, in base all'articolo 3, esso ha la facoltà di proporre le riforme che eventualmente ritenesse necessarie od opportune, negli ordinamenti di organismi, istituti e servizi assistenziali e nelle relative norme legislative e regolamentari.

Nel capo secondo del disegno di legge sono stabiliti i limiti della competenza della regione.

Com'è noto, l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla regione il potere di emanare per talune materie — tra le quali è compresa la beneficenza pubblica — norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Il successivo articolo 118 aggiunge che spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo e che lo Stato può, con legge, delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. L'articolo 130 riserva ad un organo della regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, il compito di esercitare, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità e, in casi determinati dalla legge, anche quello di merito sugli atti degli enti locali, tra i quali debbono ritenersi comprese anche le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Dal raffronto del testo dell'articolo 117 con quello del precedente articolo 38, ove, anziché di beneficenza, si parla espressamente di assistenza sociale, risulta chiaramente che si è voluto limitare la competenza della regione alla sola beneficenza pubblica ed escludere in vece normalmente da tale competenza tutto ciò che riguarda l'assistenza sociale. E occor-

re qui notare che, quantunque, per la sopravvivenza di criteri e principi tradizionali, in tanta parte della dottrina e nella prassi si continui spesso a confondere la beneficenza con l'assistenza, trattasi invece di due concetti assolutamente diversi e di due distinti orientamenti dell'attività soccorritrice, determinati da motivi ben distinti e rivolti a distinte finalità. La beneficenza pubblica non è che una forma continuativa ed organica di carità, dipendente da libere e spontanee iniziative individuali, e quindi sempre facoltativa, con carattere pubblico o privato, secondo che sia esercitata da istituzioni giuridicamente riconosciute, o da organismi mancanti di personalità giuridica. L'assistenza invece è un'attività obbligatoria, e sempre di carattere pubblico, riservata allo Stato, nella sua funzione sociale, o ad organi comunque controllati dallo Stato, ed esercitata, oltre che in base a principi di solidarietà e di giustizia sociale, anche e soprattutto per un fine generale di difesa, di conservazione e di miglioramento fisico e morale della collettività. Le prestazioni inerenti a tale attività assistenziale sono quelle garantite dall'articolo 38 della Costituzione ad ogni cittadino inabile al lavoro, o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere; mentre la materia della beneficenza pubblica è quella nella quale la regione, in forza dei successivi articoli 117 e 118, può emanare norme ed esercitare funzioni amministrative.

Ciò è nettamente chiarito dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del disegno di legge.

L'articolo 5 istituisce in ogni provincia una commissione regionale per il controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano l'esercizio dei controlli di legittimità e di merito. È qui da notare, che, per il controllo di legittimità, non solo è mantenuto il sistema già adottato con l'articolo 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ma tale sistema è stabilito come regola assoluta, senza eccezione alcuna, giacché per nessuna deliberazione è fatto l'obbligo della comunicazione preventiva alla commissione di controllo.

La comunicazione diviene obbligatoria solo se e quando la commissione richieda copia della deliberazione. Il controllo di merito è esteso a quasi tutti i provvedimenti sinora soggetti ad approvazione tutoria. È però assicurata una più larga autonomia amministrativa alle istituzioni pubbliche di beneficenza, per quanto concerne le locazioni e conduzioni di immobili, le trasformazioni o diminuzioni di patrimonio e le deliberazioni per

stare in giudizio. Sono inoltre esclusi dal controllo i regolamenti interni di amministrazione. Sono invece sottoposti al controllo della commissione i conti consuntivi degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori, attualmente sottoposti al giudizio del consiglio di prefettura.

Com'è noto, secondo l'articolo 130 della Costituzione, il controllo di merito va esercitato nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare la loro deliberazione. In questo articolo, però, a differenza di quanto dispone il precedente articolo 125 per il controllo di merito sugli atti della regione, non è detto che il controllo di merito può ammettersi al solo effetto di promuovere con richiesta motivata il riesame della deliberazione. In esso è detto soltanto che il controllo va esercitato nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare la loro deliberazione. Per gli atti degli enti locali, dunque, la richiesta di riesame non costituisce l'unico effetto del controllo di merito, ma soltanto una modalità procedurale del controllo. Effetti del controllo non possono essere che la sospensione della esecutorietà della deliberazione e, dopo il riesame, o il decorso del termine per il riesame, l'approvazione o il rigetto della deliberazione medesima.

Occorre dunque integrare in tali termini con una retta interpretazione l'articolo 130 della Costituzione, se si vuole che esso abbia un valore pratico; e a tale integrazione provvede, per quanto riguarda le istituzioni pubbliche di beneficenza, l'articolo 7 del disegno di legge. Con lo stesso articolo sono trasferite alla Commissione di controllo talune attribuzioni già spettanti all'autorità tutoria, e specialmente la declaratoria di responsabilità degli amministratori.

L'articolo 8 traccia i limiti del potere normativo e l'articolo 9 i limiti delle funzioni amministrative della regione in materia di pubblica beneficenza. Lo stesso articolo 9 attribuisce alla regione anche la facoltà di integrare i servizi di assistenza sociale istituiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dagli enti comunali di assistenza.

Per l'attuazione dei compiti spettanti al Ministero dell'assistenza sociale, l'articolo 10 istituisce in ogni provincia un ufficio di assistenza sociale. Tale decentramento provinciale, per quanto riguarda la costituzione degli organi destinati a trasmettere le direttive del nuovo Ministero ed ad attuarne i compiti, è consigliato dalla necessità di assicurare solleciti e diretti rapporti tra i detti organi e gli istituti e servizi funzionanti nelle singole pro-

vincie e dalla opportunità di utilizzare l'attrezzatura di organi preesistenti.

Gli articoli 11 e 12 specificano i compiti dell'Ufficio provinciale di assistenza sociale. Tali compiti possono così riassumersi: assicurare, anche mediante un apposito servizio ispettivo, l'efficace funzionamento dei vari servizi ed istituti nell'ambito della provincia; vigilare sulla gestione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: accertare i bisogni dell'assistenza e predisporre, in base agli accertamenti compiuti, i piani assistenziali: provvedere all'assegnazione dei fondi ed all'assegnazione dei materiali messi dal Ministero a disposizione dell'Ufficio; vigilare sul servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati, o esposti all'abbandono, promuovere le riforme delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; esercitare le attribuzioni già spettanti agli uffici provinciali di assistenza post-bellica.

L'articolo 13 della proposta di legge istituisce in ogni provincia un comitato provinciale di assistenza sociale e ne determina la composizione.

L'articolo 14 specifica le cause di ineligibilità ed incompatibilità per quanto riguarda la nomina a componente del comitato e gli articoli 15 e 16 determinano i compiti del nuovo organo. Questi compiti sono prevalentemente consultivi. Il comitato funziona come organo consultivo dell'ufficio provinciale di assistenza sociale, specialmente per quel che concerne i piani annuali di assistenza ed i piani di riparto dei fondi e materiali. Il suo parere inoltre è obbligatorio sulle domande di creazione in ente morale di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sui provvedimenti del prefetto, con i quali si ordina la chiusura di istituti privati di ricovero, nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi. Al comitato provinciale è infine attribuito il potere di decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di concessione o diniego di assegni continuativi, di posti di ricovero e di altre prestazioni.

Un apposito capo della proposta di legge, e cioè il capo quarto, è dedicato al servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati, o esposti all'abbandono. Questo servizio, oggi regolato dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e modificato con le leggi 13 aprile 1933, n. 312, e 8 giugno 1942, n. 826, non è scevro di deficienze e di inconvenienti. Ciò perché esso, in base ad un sistema puramente tradizionale, che risale agli stati ante-

riori all'unificazione italiana, resta in via principale affidato all'amministrazione provinciale, la quale non è sempre attrezzata per organizzarlo in modo razionale e, in ogni caso, tende, per ragioni di bilancio, a spendere il meno possibile per l'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati. Con la legge 8 giugno 1942 si è cercato di ridurre le accennate deficienze, attribuendo all'amministrazione provinciale la facoltà di affidare il servizio alla federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e riservando al Ministero dell'Interno il potere di ordinare addirittura il trasferimento del servizio alla detta federazione. Ma ben poche provincie si sono valse della facoltà concessa con la legge 8 giugno 1942, mentre d'altra parte il Ministero dell'Interno non ha in nessun caso imposto il trasferimento del servizio.

Poiché l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato l'opportunità delle norme contenute nella legge del 1942, gli articoli 17 e 18 della proposta di legge tendono a rendere obbligatorio, o a generalizzare il sistema sinora vigente con carattere facoltativo, affidando in ogni provincia il servizio d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono alla federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, sotto le direttive ed il controllo del Ministero dell'assistenza sociale. Restano salvi naturalmente i contributi finanziari della provincia e dei comuni. Per quanto riguarda, anzi, l'assistenza dei fanciulli illegittimi non riconosciuti, la relativa spesa dovrà essere anticipata dalla amministrazione provinciale e ripartita tra la provincia ed i rispettivi comuni. Per quanto concerne invece l'assistenza dei fanciulli illegittimi riconosciuti dalla sola madre, che si trovi in istato di povertà, la relativa spesa dovrà essere anticipata dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e farà carico per un terzo all'Opera medesima, mentre per il resto sarà ripartita in misura uguale tra la provincia ed i rispettivi comuni.

Le disposizioni del capo quinto della proposta di legge disciplinano il funzionamento degli organi locali. Nel vigente sistema legislativo l'ente comunale di assistenza, istituito con la legge 3 giugno 1937, n. 847, è l'unico organo locale che abbia una competenza generica nel campo assistenziale e che, almeno nei principali centri, disponga di attrezzature per il soddisfacimento dei bisogni urgenti. È l'unico organo locale che, opportunamente ritoccato e riordinato, possa costituire, in ogni

singolo comune, la base di un integrale e saldo sistema di assistenza sociale. Pertanto con l'articolo 19 della proposta di legge si attribuisce all'ente comunale di assistenza la funzione di attuare nel comune i compiti del Ministero dell'assistenza sociale, secondo le direttive e sotto il controllo dell'ufficio provinciale di assistenza sociale.

Il successivo articolo 20 modifica la costituzione del comitato amministrativo dell'ente comunale di assistenza, allo scopo di assicurare a questo ultimo la collaborazione di persone che abbiano lavorato nel settore del servizio sociale, o che si siano comunque occupate di questioni sociali ed assistenziali.

Poiché nell'ente comunale di assistenza viene a prevalere il carattere di organo locale del Ministero dell'assistenza sociale, l'articolo 21, per ovvie ragioni di opportunità, attribuisce il controllo sugli atti dell'ente medesimo ed una apposita commissione, costituita in seno al comitato provinciale di assistenza sociale.

All'ente comunale di assistenza, che solo è in grado di accertare direttamente il concorso delle condizioni necessarie per il ricovero, l'articolo 22 trasferisce il potere, oggi spettante al sindaco ed al prefetto, di disporre il ricovero in idonei istituti di malati, feriti, gestanti, partorienti, puerpere ed infanti abbandonati.

Nella proposta di legge è scartato il sistema — adottato nella legislazione vigente — dell'elenco dei poveri e dei bisognosi, perché anacronistico e contrario alle caratteristiche ed ai fini dell'assistenza sociale. Però, allo scopo di controllare l'equa distribuzione dei soccorsi tra i bisognosi e di evitare eventuali sperperi di mezzi destinati all'assistenza, l'articolo 23 prescrive all'ente comunale di assistenza di impiantare e tenere al corrente uno schedario degli assistiti e fa obbligo ai direttori degli istituti, centri e servizi assistenziali di comunicare, all'uopo, all'ente comunale i provvedimenti da essi adottati.

Allo stesso scopo l'articolo 24 stabilisce che ad ogni assistito deve essere rilasciato dall'ente comunale un apposito libretto di assistenza, secondo un modello prestabilito dal Ministero dell'assistenza sociale; che in tale libretto debbono essere annotate tutte le prestazioni concesse all'assistito; che gli istituti, centri o servizi debbono richiedere al bisognoso che ne solleciti l'intervento la presentazione del libretto, o promuoverne il rilascio, nel caso che il bisognoso ne risulti sprovvisto.

L'articolo 25 della proposta di legge contiene le disposizioni relative al personale del Mi-

nistero dell'assistenza sociale e dei dipendenti uffici provinciali. Da tali disposizioni emerge chiaramente che la proposta unificazione non solo non verrebbe ad importare alcun aumento di spesa a carico del bilancio dello Stato, ma consentirebbe di realizzare sensibili economie, che darebbero modo di erogare per l'assistenza dei bisognosi cospicui fondi attualmente assorbiti da spese generali di amministrazione, e di personale. Dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1948-49 si rileva che, per i soli servizi di assistenza post-bellica, le spese di amministrazione ascendono a lire 1.273.150.000. A tale spesa occorre aggiungere la quota parte di spese di amministrazione per gli altri servizi assistenziali dipendenti dal Ministero dell'interno e le spese di gestione relative ai servizi assistenziali dipendenti dagli altri Ministeri. Si ha così in complesso una rilevante spesa, che potrà essere largamente ridotta, se si attuerà la proposta unificazione delle funzioni direttive.

Per i servizi centrali del nuovo Ministero dell'assistenza sociale basterà utilizzare una quota del personale attualmente addetto, nel Ministero dell'interno e in altri Ministeri, a servizi assistenziali. Il personale necessario potrà essere in parte trasferito col suo attuale stato giuridico e in parte comandato temporaneamente presso il Ministero dell'assistenza sociale.

Parimenti potranno essere utilizzati per gli uffici provinciali di assistenza sociale, oltre ai locali ed alle attrezzature, gli elementi più idonei degli attuali uffici provinciali di assistenza post-bellica.

Il personale degli enti comunali di assistenza conserverebbe per ora il suo attuale stato giuridico e continuerebbe a rimanere a carico degli enti medesimi, i quali farebbero fronte alla spesa con fondi prelevati dalle rispettive rendite patrimoniali, dai proventi dell'addizionale istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2171, e da eventuali contributi integrativi del Ministero dell'assistenza sociale.

In conclusione, l'approvazione della presente proposta di legge avrebbe il risultato di assicurare un più largo, razionale ed efficace rendimento dei servizi di assistenza sociale; di rendere disponibile per l'assistenza dei bisognosi una buona parte dei fondi attualmente assorbiti da spese di amministrazione, o dispersi nella molteplicità di enti e di istituti; e soprattutto di creare le fondamenta per un sistema integrale di sicurezza sociale in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ORGANI CENTRALI

ART. 1.

(Ministero dell'assistenza sociale).

È istituito il Ministero dell'assistenza sociale.

Esso ha il compito di dirigere, vigilare, controllare, coordinare e integrare le attività e i servizi di assistenza economica, educativa e morale ed ogni altra attività rientrante nel campo dell'assistenza sociale, rispettando l'autonomia istituzionale e amministrativa dei singoli enti e istituti.

Spetta al Ministero dell'assistenza sociale di curare l'integrazione e il coordinamento delle attività normative e amministrative svolte dalle regioni, in materia di beneficenza pubblica, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche allo scopo di assicurare un minimo di trattamento assistenziale comune a tutte le regioni.

ART. 2.

(Attribuzioni del Ministero dell'assistenza sociale).

Sono trasferiti al Ministero dell'assistenza sociale:

1°) le attribuzioni e i poteri spettanti, in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, alle successive norme modificatrici e integrative della stessa legge, agli articoli 3 e 9 secondo comma del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, all'articolo 9, lettera b) del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e ad altre particolari disposizioni di legge, al Ministero dell'interno in materia di assistenza e beneficenza pubblica;

2°) le attribuzioni spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in forza dell'articolo 4 (n. 2) del citato decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, per quanto riguarda i corsi per assistenti sociali;

3°) le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'assistenza dei lavoratori emigrati nell'interno dello Stato e delle rispettive famiglie;

4°) le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per l'assistenza rieducativa dei fanciulli fisicamente o psichica-

mente anormali, e quelle assegnate al Ministero medesimo dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27;

5°) le attribuzioni spettanti al Ministero di grazia e giustizia e agli organi da esso dipendenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento degli istituti di osservazione per minorenni e l'assistenza rieducativa dei minori sottoposti a libertà vigilata, o comunque abbandonati o travciati;

6°) le attribuzioni assegnate dall'articolo 9 lettera a), del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, al Ministero dell'Africa italiana per l'assistenza dei profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e dall'Etiopia;

7°) i compiti di direzione e controllo del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, spettanti al Ministero dell'interno, ai prefetti e all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

8°) i poteri di vigilanza e di tutela sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, attribuiti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dall'articolo 8 del decreto legge luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

9°) ogni altra funzione di direzione e di controllo attribuita dalla legislazione in vigore ad organi dell'Amministrazione centrale dello Stato in materia di assistenza economica, educativa e morale, e particolarmente i poteri di vigilanza su tutti gli enti pubblici, di carattere nazionale, che abbiano compiti di assistenza sociale.

Spetta altresì al Ministero dell'assistenza sociale la vigilanza sulle attività assistenziali svolte dall'Amministrazione degli aiuti internazionali costituita con l'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006.

ART. 3.

(Consiglio superiore dell'assistenza sociale).

Presso il Ministero dell'assistenza sociale è istituito il Consiglio superiore dell'assistenza sociale.

Il Consiglio è composto di diciannove membri, dei quali due senatori eletti dal Senato e due deputati eletti dalla Camera dei deputati per la durata della legislatura, sette membri di diritto designati in ragione del loro ufficio, due scelti fra i propri componenti dal Consiglio superiore di sanità e sei nominati con decreto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'assistenza sociale. Questi ultimi sono scelti tra persone particolarmente esperte nelle disci-

pline e nelle questioni concernenti l'assistenza sociale e il servizio sociale e di essi due in due terne proposte dall'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza.

Sono membri di diritto: il direttore generale dell'amministrazione civile nel Ministero dell'interno; il direttore generale degli italiani all'estero nel Ministero degli affari esteri; il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena nel Ministero di grazia e giustizia; il direttore generale dell'istruzione primaria e popolare nel Ministero dell'istruzione pubblica; il direttore generale dell'Istituto centrale di statistica; il direttore generale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

I membri nominati con decreto dal Presidente della Repubblica restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Il Ministro dell'assistenza sociale designa per ciascuna sessione il presidente e il vicepresidente. La presidenza è assunta dal Ministro quando intervenga alle adunanze.

Un funzionario del Ministero dell'assistenza sociale è incaricato delle funzioni di segretario del Consiglio superiore.

ART. 4.

(Attribuzioni

del Consiglio superiore dell'assistenza sociale).

Spetta al Consiglio superiore dell'assistenza sociale di dar parere su tutte le questioni di carattere tecnico-assistenziale che gli vengano sottoposte dal Ministro dell'assistenza sociale.

Deve essere sentito il parere del predetto Consiglio superiore:

1°) sui disegni di legge e sui regolamenti relativi alla organizzazione e al funzionamento di istituti e servizi assistenziali;

2°) sulle convenzioni internazionali concernenti l'assistenza sociale;

3°) in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Il Consiglio superiore dell'assistenza sociale ha inoltre la facoltà di proporre al Ministro le riforme che eventualmente ritenesse necessarie od opportune negli ordinamenti di organismi, istituti e servizi assistenziali e nelle relative norme legislative e regolamentari.

Resta salva la competenza del Consiglio superiore di sanità nelle materie a questo attribuite dalle leggi in vigore.

CAPO II

ATTRIBUZIONI DELLA REGIONE
IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA

ART. 5.

(Commissione di controllo per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

È istituita in ogni provincia una commissione per il controllo, previsto dall'articolo 130 della Costituzione, sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

La commissione è composta del direttore dell'Ufficio provinciale di assistenza sociale, di un consigliere di prefettura designato al principio di ogni anno dal prefetto, del medico provinciale e di quattro membri effettivi e due supplenti, eletti dalla giunta regionale tra persone esperte nelle discipline giuridiche e amministrative.

Il presidente è nominato dalla commissione nel proprio seno.

I membri elettivi e il presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I supplenti non intervengono alle sedute se non quando manchino i membri effettivi.

La commissione ha sede presso l'Ufficio provinciale e un funzionario distaccato dall'Ufficio regionale funziona da segretario.

Per quanto riguarda il controllo sugli atti degli enti comunali di assistenza è fatto salvo il disposto dell'articolo 21 della presente legge.

ART. 6.

(Controllo di legittimità).

La commissione di controllo, di sua iniziativa o in seguito a denuncia degli interessati, può richiedere copia di qualsiasi deliberazione o provvedimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

L'esecutorietà della deliberazione o del provvedimento di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto.

Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazioni di leggi o di regolamenti o di statuti aventi forza di legge, la commissione ne pronuncia l'annullamento con decisione motivata entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuto copia.

Contro tale decisione, che deve essere immediatamente comunicata all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni

quindici, possono ricorrere alla stessa commissione di controllo, che decide con provvedimento definitivo.

Restano salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, o con violazione di leggi.

Tali nullità, qualora siano stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, sono pronunziate, in seguito a ricorso degli interessati o d'ufficio, con decreto del presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.

ART. 7.

(Controllo di merito).

Debbono essere comunicati alla commissione di cui nei precedenti articoli 5 e 6 per il controllo di merito:

1°) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove o maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando, per sé stesso, oppure cumulato con gli storni precedenti effettuati, diminuisca o aumenti rispettivamente i capitoli cui si riferisce in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

2°) i conti consuntivi degli amministratori e i conti dei tesorieri ed esattori;

3°) le deliberazioni relative a locazioni o conduzioni d'immobili per un periodo eccedente i dodici anni;

4°) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio per un valore superiore a lire 50.000;

5°) le deliberazioni per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza del tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza;

6°) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati.

La commissione può, con richiesta motivata, invitare l'amministrazione a riesaminare la deliberazione entro un termine all'uopo stabilito.

Sulle deduzioni dell'amministrazione o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la commissione emette la sua decisione, approvando o respingendo la deliberazione.

Sono trasferite alla commissione di controllo le attribuzioni assegnate alla giunta provinciale amministrativa dagli articoli 23, 28 e 29 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

ART. 8.

(Limiti del potere normativo della regione).

Nell'esercizio della funzione legislativa prevista dall'articolo 117 della Costituzione il consiglio regionale ha facoltà di adeguare, con particolari norme, alle speciali esigenze e agli interessi propri della regione:

1°) le disposizioni concernenti l'ordinamento amministrativo delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la procedura per le riforme delle istituzioni medesime;

2°) l'esercizio del controllo di merito sugli atti delle predette istituzioni al solo fine di estendere tale controllo ad altre deliberazioni, oltre quelle previste nel precedente articolo 7;

3°) l'ordinamento dell'assistenza sanitaria ospedaliera e la procedura per la riscossione dei crediti di ospedalità.

ART. 9.

(Funzioni amministrative della regione).

Tra le funzioni amministrative spettanti alla regione in forza dell'articolo 118 della Costituzione è compresa la facoltà:

a) di fondare o promuovere e agevolare la fondazione di nuove istituzioni assistenziali, quando tale fondazione sia richiesta dalle particolari condizioni ed esigenze locali;

b) di integrare con propri contributi le risorse economiche e le attività delle istituzioni assistenziali preesistenti;

c) di promuovere la costituzione di consorzi e federazioni tra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) di integrare i servizi di assistenza sociale istituiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dagli enti comunali di assistenza.

CAPO III

ORGANI PROVINCIALI

ART. 10.

(Ufficio provinciale di assistenza sociale).

Per l'attuazione dei compiti spettanti al Ministero dell'assistenza sociale è istituito in ogni capoluogo di provincia un Ufficio provinciale di assistenza sociale.

ART. 11.

*(Compiti dell'Ufficio provinciale
di assistenza sociale).*

L'Ufficio provinciale di assistenza sociale:

1°) assicura, anche mediante un apposito servizio ispettivo, secondo le direttive impartite dal Ministero dell'assistenza sociale, il funzionamento dei vari servizi e istituti assistenziali nell'ambito della provincia;

2°) esercita la vigilanza sulla gestione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi la loro sede in comuni della provincia;

3°) accerta i bisogni dell'assistenza nei singoli comuni della provincia e, in base agli accertamenti compiuti, predispone annualmente i piani assistenziali da attuare nella provincia;

4°) provvede all'erogazione dei fondi e all'assegnazione dei materiali messi a sua disposizione dal Ministero dell'assistenza sociale per l'attuazione dei piani assistenziali;

5°) ripartisce tra gli enti comunali di assistenza dei comuni della provincia la quota, annualmente assegnata alla provincia stessa, dei proventi dell'addizionale destinata all'integrazione dei bilanci degli enti predetti;

6°) vigila sul funzionamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono nella provincia;

7°) indirizza a quelle istituzioni assistenziali della provincia che ritenga più idonee a provvedere le richieste di assistenza che vengano ad esso direttamente presentate;

8°) promuove, ove ne sia il caso, il concentramento, il raggruppamento, la fusione ed ogni altra riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Agli effetti della vigilanza di cui al n. 2 del presente articolo, si intendono sostituiti rispettivamente il Ministro dell'assistenza sociale al Ministro dell'interno e l'Ufficio provinciale di assistenza sociale al prefetto e al consiglio di prefettura in tutte le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e nelle successive norme integrative e modificatrici di questa legge, che disciplinano l'esercizio della vigilanza medesima.

Si intendono inoltre rispettivamente sostituiti il Ministro e l'Ufficio provinciale di assistenza sociale al Ministro dell'interno e al prefetto nei poteri a questi attribuiti dalla citata legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dalle successive norme modificatrici, per quanto

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

concerne la costituzione di consorzi e federazioni tra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

ART. 12.

(Attribuzioni trasferite all'Ufficio provinciale di assistenza sociale).

Sono trasferiti all'Ufficio provinciale di assistenza sociale:

1°) le attribuzioni spettanti all'Ufficio provinciale di assistenza post-bellica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27;

2°) la facoltà attribuita ai prefetti dall'articolo 79, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

ART. 13.

(Comitato provinciale di assistenza sociale).

È istituito in ogni provincia un comitato provinciale di assistenza sociale.

Esso si compone del prefetto della provincia, che ne è il Presidente, e di quattordici membri, dei quali sette di diritto, designati in ragione del loro ufficio, un consigliere di prefettura designato al principio di ogni anno dal prefetto, un rappresentante degli enti comunali di assistenza della provincia eletto dai presidenti degli enti medesimi, due membri eletti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre esperti nelle questioni relative all'assistenza ed al servizio sociale, nominati dagli altri componenti del Comitato nella loro prima adunanza.

Sono membri di diritto del Comitato: il direttore dell'Ufficio provinciale di assistenza sociale, che è vice presidente del Comitato; il presidente del tribunale minorile o un giudice da lui delegato; il medico provinciale, il provveditore agli studi della provincia; il direttore assistenziale della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; il direttore provinciale del lavoro; l'ordinario diocesano o un suo delegato.

I membri elettivi durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

Il Comitato ha sede presso l'Ufficio provinciale di assistenza sociale. Un impiegato di quest'ufficio funziona da segretario del Comitato.

ART. 14.

(Cause d'ineleggibilità e incompatibilità).

Non possono essere componenti del Comitato provinciale di assistenza sociale e, se ne fanno parte, ne decadono quando si trovino in alcuna delle condizioni previste nel presente articolo:

1°) coloro che non hanno titolo per essere iscritti nelle liste elettorali;

2°) gli amministratori, impiegati ed agenti amministrativi e contabili degli istituti pubblici di assistenza;

3°) i funzionari statali chiamati a vigilare sull'amministrazione degli istituti medesimi e gli impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli indicati nel precedente articolo 13;

4°) coloro che hanno il maneggio del denaro di istituti pubblici di assistenza e non hanno reso il conto, ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso i medesimi e sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile;

5°) coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano preso parte a servizi ed appalti di istituti di assistenza.

Ai componenti del Comitato provinciale di assistenza sociale sono applicabili le norme degli articoli 15, 16 e 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

ART. 15.

(Compiti

del Comitato provinciale di assistenza sociale).

Il Comitato provinciale di assistenza sociale ha il compito di dar parere su tutte le questioni relative all'organizzazione e al funzionamento di servizi assistenziali, che gli vengano sottoposte dall'Ufficio provinciale di assistenza sociale.

Deve essere sentito il parere del Comitato:

1°) sui piani annuali di assistenza e sui piani di riparto di fondi e materiali predisposti dall'Ufficio provinciale di assistenza sociale;

2°) sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli statuti relativi;

3°) sui provvedimenti del prefetto coi quali si ordini la chiusura di istituti privati di assistenza aventi per fine il ricovero, anche temporaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi.

Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene e di sanità pubblica.

ART. 16.

*(Ricorsi contro la concessione
o il diniego di prestazioni assistenziali).*

Il Comitato provinciale di assistenza sociale decide sui ricorsi contro i provvedimenti di concessione o diniego di assegni continuativi, di posti di ricovero e di altre prestazioni di qualsiasi natura adottati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Se accoglie il ricorso provvede in merito.

CAPO IV

VIGILANZA SUL SERVIZIO DEI FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI).

ART. 17.

(Ordinamento del servizio).

Agli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater del regio decreto legislativo 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e modificato con le leggi 13 aprile 1933, n. 312, e 8 giugno 1942, n. 826, è sostituito il seguente:

Articolo 1. — In ogni provincia il servizio d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono è affidato, sotto le direttive ed il controllo del Ministero dell'assistenza sociale, alla federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, la quale vi provvede o mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli, o col ricovero e il mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi o in altri congeneri istituti, curando di ricoverarli, per quanto sia possibile, insieme alle madri quando siano poppanti, o mercé il collocamento dei medesimi a balatico o in allevamento esterno.

Nelle provincie prive di brefotrofi l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia deve istituire e mantenere per il tramite delle competenti federazioni provinciali case di ricezione in numero corrispondente ai bisogni del temporaneo ricovero degli infanti da collocare a balatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici.

Dove esistano brefotrofi autonomi o altre istituzioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza degli illegittimi, la federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, sarà, secondo i casi, esonerata dal servizio o tenuta a completarlo.

ART. 18.

*(Onere della spesa**Ammissione all'assistenza — Vigilanza).*

Agli articoli 3, 7 (primo comma) e 17 del regio decreto legislativo 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e modificato con leggi 13 aprile 1935, n. 312, e 8 giugno 1942, n. 826, sono sostituiti i seguenti:

Articolo 3. — Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi di cui alle lettere a) e b) del successivo articolo 4 sono anticipate alla federazione provinciale dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia dall'amministrazione provinciale e fanno carico alla provincia e ai rispettivi comuni in una proporzione determinata con decreto del Ministro dell'assistenza sociale, sentito il consiglio superiore dell'assistenza sociale.

Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli di cui alla lettera c) dello stesso articolo 4 sono anticipate dall'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e fanno carico per un terzo all'opera medesima, mentre per il rimanente sono ripartite in misura uguale tra la provincia e i rispettivi comuni.

Le quote assegnate ai comuni sono tra essi ripartite con provvedimento dell'ufficio provinciale di assistenza sociale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale.

Qualora esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche per il collocamento a balia esterno, che, in virtù dei loro statuti, debbano provvedere ai figli di ignoti rinvenuti in un comune ed ai bambini illegittimi nati nel comune stesso, questo è esente dal contributo. Ove tali brefotrofi ed istituti di collocamento non abbiano redditi sufficienti per l'attuazione dell'assistenza le somme in eccedenza dei redditi sono anticipati dall'amministrazione provinciale, salvo i contributi previsti nei commi primo e secondo del presente articolo.

Articolo 7. — In tutti i brefotrofi ed istituti congeneri e nelle case di ricezione mantenute nelle provincie prive di brefotrofi dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia l'ammissione degli infanti ha luogo per consegna diretta all'istituto di assistenza o all'ufficio all'uopo incaricato.

Articolo 17. — In ogni provincia è istituita una commissione di vigilanza composta da un

delegato dell'ufficio provinciale di assistenza sociale, del medico provinciale, di un delegato dell'amministrazione provinciale e dei direttori delle cliniche pediatrica e dermosifilopatica, dove esistano, o, in mancanza, di medici specializzati.

La commissione è nominata con provvedimento dell'ufficio provinciale di assistenza sociale, che ne designa il presidente, e dura in carica un biennio.

Essa deve visitare almeno una volta al mese i brefotrofi, le case di ricezione e gli altri analoghi istituiti che provvedano all'assistenza degli illegittimi. Di tutti gli accertamenti eseguiti la commissione fa un particolareggiato rapporto all'ufficio provinciale di assistenza sociale, il quale ne riferisce al Ministero dell'assistenza sociale, indicando i provvedimenti eventualmente adottati.

Il Ministero dell'assistenza sociale dispone ispezioni periodiche sul servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi.

CAPO V

ORGANI LOCALI

ART. 19.

(Compiti dell'Ente comunale di assistenza).

In ogni comune i compiti del Ministero dell'assistenza sociale sono attuati, secondo le direttive e sotto il controllo dell'ufficio provinciale di assistenza sociale, dall'ente comunale di assistenza istituito con la legge 3 giugno 1937, n. 847.

ART. 20.

(Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza).

All'articolo 1 del regio decreto-legge 14 aprile 1944, è sostituito il seguente:

« L'ente comunale di assistenza è amministrato da un comitato composto di sette membri, dei quali quattro elettivi e tre di diritto, nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di undici membri, dei quali otto elettivi e tre di diritto, nei comuni con popolazione da 5.000 a 50.000 abitanti, di quindici membri, dei quali dodici elettivi e tre di diritto, negli altri comuni.

« Sono membri di diritto del comitato: l'ufficiale sanitario del comune, o un medico condotto; un direttore didattico o un maestro designato dal provveditore agli studi; e un

sacerdote con cura d'anime, designato dall'ordinario diocesano.

« I componenti elettivi sono nominati, su proposta della giunta municipale, con deliberazione del consiglio comunale, e scelti fuori del detto consiglio e, ove sia possibile, tra persone che abbiano lavorato nel settore del servizio sociale o che si siano comunque occupati di questioni sociali e assistenziali.

« I componenti elettivi durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio e possono essere sempre riconfermati.

« Il presidente è nominato dal comitato tra i propri componenti nella sua prima adunanza ».

ART. 21.

*(Vigilanza e controlli
sugli enti comunali di assistenza).*

I controlli sugli atti degli enti comunali di assistenza sono esercitati in ciascuna provincia, con le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli 6 e 7 della presente legge, da una speciale commissione di controllo per gli enti comunali di assistenza, costituita in seno al comitato provinciale di assistenza sociale.

Sono componenti della commissione il prefetto che la presiede, il direttore dell'ufficio provinciale di assistenza sociale, il consigliere di prefettura, il presidente del tribunale minorile, o il giudice da lui delegato, e il medico provinciale.

ART. 22.

*(Facoltà trasferite
all'ente comunale di assistenza).*

È trasferita all'ente comunale di assistenza la facoltà attribuita al sindaco del comune dagli articoli 79 (primo comma) della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di disporre, nei casi previsti negli articoli medesimi, il ricovero in idonei istituti di malati, feriti e gestanti, partorienti e puerpere prive di una abitazione adatta alle loro condizioni.

È altresì estesa all'ente comunale di assistenza la facoltà, spettante al prefetto e all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, a norma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, di disporre il ricovero in un brefotrofo e in altro idoneo istituto degli infanti in istato di abbandono.

ART. 23.

(*Schedario degli assistiti*).

Per ogni persona a favore della quale venga adottato nel comune un provvedimento assistenziale è compilata dall'ente comunale di assistenza una scheda, secondo un modello stabilito dal Ministero dell'assistenza sociale. Le schede sono raccolte in apposito schedario.

Per l'impianto e la regolare tenuta dello schedario i direttori degli istituti di assistenza e dei centri e servizi assistenziali debbono comunicare all'ente comunale di assistenza i provvedimenti adottati.

ART. 24.

(*Libretto d'assistenza*).

L'ente comunale di assistenza; in seguito a segnalazione della direzione dell'istituto, centro o servizio che ha prestato l'assistenza, rilascia all'assistito, in occasione del primo intervento assistenziale, il « libretto d'assistenza » nel quale dovranno essere annotate tutte le prestazioni assistenziali a qualsiasi titolo e in qualsiasi occasione accordate.

Il modello del libretto è stabilito dal Ministero dell'assistenza sociale.

È fatto obbligo agli istituti, centri o servizi assistenziali di richiedere ad ogni bisogno che ne solleciti l'intervento la presentazione del libretto di assistenza, rilasciato dall'ente comunale, e di promuovere, nel caso in cui il bisognoso ne risulti sprovvisto, l'immediato rilascio del libretto da parte dell'ente predetto, per annotarvi i provvedimenti adottati.

In tutti i casi in cui risulti giustificato il bisogno dell'assistenza la prestazione dovrà essere immediatamente concessa, salvo a promuovere d'urgenza il rilascio del libretto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 25.

(*Personale
del Ministero dell'assistenza sociale*).

Il personale non di ruolo, addetto ai servizi trasferiti, in forza della presente legge, al Ministero dell'assistenza sociale ed ai dipendenti uffici provinciali, è trasferito, nei limiti richiesti dalle esigenze dei servizi, al Ministero medesimo.

Possono essere comandati presso il Ministero dell'assistenza sociale, e i dipendenti uf-

fici provinciali impiegati di altre pubbliche amministrazioni già addetti a servizi assistenziali, passando il relativo onere finanziario, durante il periodo del comando, a carico del detto Ministero. Gli impiegati, così comandati, possono essere collocati fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni.

Per le esigenze dei servizi tecnico-assistenziali il Ministro dell'assistenza sociale ha facoltà di assumere direttamente nuovo personale avventizio scelto tra specializzati nel servizio sociale.

I limiti numerici del personale da trasferire, comandare o assumere a norma dei precedenti commi sono stabiliti, distintamente per categorie, con decreto del Ministro dell'assistenza sociale, di concerto con quello del tesoro.

ART. 26.

(Spese del Ministero dell'assistenza sociale).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Fino a quando non si sarà provveduto ai necessari stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'assistenza sociale, alle spese per i servizi attribuiti al Ministero medesimo e per il relativo personale si farà fronte con i fondi già iscritti per tali spese nei bilanci dei Ministeri di provenienza per l'esercizio finanziario 1948-49.

ART. 27.

(Soppressione di organi provinciali).

I comitati e uffici provinciali di assistenza e beneficenza pubblica istituiti col decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e gli uffici provinciali di assistenza post-bellica, previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, sono soppressi.

ART. 28.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica proporrà al Parlamento i provvedimenti necessari:

1°) per la riforma delle leggi concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

2°) per il riordinamento dei servizi di assistenza sanitaria e il coordinamento dei servizi medesimi con quelli di assistenza sociale.

ART. 29.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge, la quale entrerà in vigore nel termine di tre mesi dalla sua pubblicazione.

Nello stesso termine saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'assistenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, le norme per l'ordinamento del Ministero dell'assistenza sociale e le altre norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.